

CONFERMA ORDINE DI BONIFICO A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO

Gentile **Cliente**,
di seguito le riportiamo gli estremi del Bonifico SEPA da lei effettuato il giorno **23/05/2024** alle ore **13:16:51**

ORDINANTE

IBAN Carta PostePay di addebito: **IT20F3608105138209673409683**
Intestazione: **GIOVANNI COLACURCIO**
Codice Fiscale / Partita IVA: **CLCGNN76M12A509L**

TITOLARE DEL PAGAMENTO

Titolare: **COLACURCIO**
Codice Fiscale / Partita IVA: **CLCGNN76M12A509L**
Codice Versante: **-**
Comunicazioni al Beneficiario: **Ord. Tar Napoli n 2309.2024.Rg643.2023 Ri Palumbo**

BENEFICIARIO

IBAN: **IT94M0100003245348013355004**
Intestazione: **TESORERIA DELLO STATO**
BIC banca destinataria: **BITAITRRENT**
Denominazione della banca: **BANCA D'ITALIA**

DATI BONIFICO SEPA

Codice Riferimento: **EA24052345584473480513899999IT**
Data valuta addebito / Data dell'Operazione: **23/05/2024**
Importo bonifico: **€ 30.00**
Commissioni: **€ 1.00**
Totale: **€ 31.00**

Saluti
PostePay

SEZ. 5	23/05/2024
UPV	55111
COD. RIF.	EA24052345584473480513899999IT
€ 30.00	€ 1.00
PGR	BON-159b4c9b-690a-4a9a-a233-6d14f79e9827

Con la presente in nome e per conto del dott. Palumbo Carlo, nato il 09.06.1983 ad Avellino ed ivi residente alla Via Zoccolari n.9 (C.F. PLMCRL83H09A509R), ricorrente nel giudizio instaurato davanti al TAR Campania, Napoli sez. IV, R. Ric. 643.2023, contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. nonché nei confronti della sigra De Rienzo Maria Teresa, sono a sollecitare quanto già richiesto con la allegata mail e, dunque, il conseguente 'adempimento di quanto disposto dal TAR Campania Napoli con ordinanza n. 2309/2024 del 08.04.2024.

Evidenzia la assoluta urgenza di provvedere atteso che, come da ordinanza, vi sono dei termini da rispettare.

Distinti saluti

Avv Giovanni Colacurcio

(cel 3333916006)

AVV. COLACURCIO GIOVANNI
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Terminio 48 – cel 3333916006 – 82028 Serino (AV)
Indirizzo e –mail:avv.colacurcio@libero.it

Spett.le
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
drca@postacert.istruzione.it

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE
AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse del dott. **Palumbo Carlo**, nato il 09.06.1983 ad Avellino ed ivi residente alla Via Zoccolari n.9 (C.F. PLMCRL83H09A509R), ricorrente nel giudizio instaurato davanti al TAR Campania, Napoli sez. IV, R. Ric. 643.2023, contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nonché nei confronti della sigra De Rienzo Maria Teresa, il sottoscritto Avv. Colacurcio Giovanni (C.F. CLCGNN76M12A509L)

Chiede

che l'Amministrazione in intestazione voglia ottemperare a quanto disposto dal Tar Campania - Napoli sez. IV con l'ordinanza n. 2309/2024 del 08.04.2024, con la quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, pertanto fissato **il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del predetto provvedimento** per la presentazione della richiesta (contenente copia del ricorso, dell'ordinanza n. 2309/2024 e dell'elenco di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa) e di ulteriori quindici giorni per il deposito della prova delle intervenute pubblicazioni. Si segnala l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione, stante la fissazione da parte del Tar adito di un **termine perentorio per l'ottemperanza al provvedimento**, al fine di evitare le conseguenze processuali che deriverebbero dall'inosservanza di detto termine.

Si chiede, infine, l'invio all'indirizzo pec del sottoscritto Avv. Colacurcio Giovanni (**avv.colacurciogiovanni@messaggipec.it**), di una comunicazione recante l'attestazione e la data di avvenuta pubblicazione dei documenti su indicati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di provvedere al deposito presso il Tar Campania sez. IV della documentazione comprovante il completamento delle prescritte formalità di notificazione.

Allega ricorso ed ordinanza n 2309.2024, entrambi in copia conforme a quella presente nel fascicolo del TAR Napoli Campania n rg 643/2023 dal quale sono estratti.

Dichiara sin d'ora, la disponibilità a versare la somma di euro 30,00 stabilita dal TAR Napoli con le modalità che verranno comunicate
Serino 05.05.2024

Avv Colacurcio Giovanni

Firmato digitalmente da

GIOVANNI
COLACURCIO

CN = GIOVANNI
COLACURCIO
C = IT

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Terminio 48 – 83028 Serino (AV)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

ON TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO
DELLA CAMPANIA –
NAPOLI

RICORSO
PER

Il dott. **Palumbo Carlo**, nato il 09.06.1983 ad Avellino ed ivi residente alla Via Zoccolari n.9 (C.F. PLMCRL83H09A509R), rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Colacurcio Giovanni (C.F. CLCGNN76M12A509L e con lo stesso elettivamente domiciliato in Serino (AV) alla Via Terminio n. 48. (L'avv. Colacurcio dichiara di voler ricevere notificazione e/o comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata pec avv.colacurciogiovanni@messaggipec.it ovvero al numero fax 0825594239)

Ricorrente

Contro

Il **Ministero dell'Istruzione e del merito** in persona del Ministro Pt, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11

E

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli (Na), con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11

Amministrazione intimata

Nonché

La sigra De Rienzo Maria Teresa residente in Grottaminarda alla via Condotto 1

Controinteressato

Per l'annullamento, previa sospensiva

- **Del provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato** (parte integrante) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. MI 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027,

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 – 83028 Serino (BN)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

per la regione Campania, nella parte in cui non riporta il nominativo dell'istante dott. Palumbo Carlo;

- degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali, nella parte in cui non riportano il nominativo del dott. Palumbo Carlo e non riconoscono in capo allo stesso il titolo di riserva ex artt 1014 e 678 dlgs 66/2010;
- degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali la commissione giudicatrice ha erroneamente valutato i titoli e diritti di riserva e di precedenza del ricorrente nonché abbia eventualmente indicato dei criteri illegittimi di valutazione dei titoli e delle prove e/o abbia introdotto delle soglie minime di superamento delle prove non previste e, comunque, ad oggi non conosciute;
- dei successivi eventuali provvedimenti di rettifica e/o integrazione della graduatoria de qua, se intervenuti e anche se sconosciuti, sempre nella parte in cui non riportano il nominativo del dott. Palumbo Carlo e non riconoscono in capo allo stesso il titolo di riserva;
- del provv. Prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALR.U.0023005.13.12.2022 e pedissequo allegato, parte integrante dello stesso, quale atto di pubblicazione esito fase 1 – assegnazione provincia , sempre, nella parte in cui non è riportato il nominativo del ricorrente;
- del provv. prot m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022 e pedissequo allegato, parte integrante dello stesso, con il quale si è provveduto alla individuazione dei destinatari del contratto a tempo determinato, di cui alla procedura art. 59 comma 9 bis e l'assegnazione delle sedi, tutto, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
- per quanto d'interesse, del provv. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE U. 0022722.06.12.2022, di avvio delle operazioni di individuazione /assegnazione dei contratti a tempo determinato per le classi di concorso A010,A027, A061, AC24, AI24, B003, B006,B012, B018
- dei provvedimenti/atti di immissione in servizio dei vincitori, se intervenuti e anche se non conosciuti e/o atti di attribuzione del contratto a tempo determinato ex art. 17 DM n. 108 del 28 aprile 2022;
- per quanto d'interesse, nella parte lesiva, del decreto dipartimentale del MI n. 1081 del 6/5/2022, del decreto dipartimentale MI n. 108 del 28.4.2022 nonché di tutti gli atti presupposti, istruttori e preparatori di questi;

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 – 83028 Betino (AV)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

- per quanto d'interesse, delle sopravvenute comunicazioni di contrazione disponibilità per la classe di concorso A027 presso l'ambito Territoriale di Avellino di data e protocollo sconosciute, di cui si è avuta contezza con il provv. prot m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022;
- di ogni altro atto o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti del ricorrente

Nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuita la riserva di posti, quale beneficiario ex art.1014 e art.678 del D. Lgs. 66/2010, per consequenziale declaratoria dello stesso a figurare tra i n. 9 vincitori della classe di concorso A027 Regione Campania quale riservista, ad accedere alla contrattualizzazione a tempo determinato e immissione in ruolo per come disciplinato dal DD MI n. 1081/2022 (bando) e DM MI n. 108/22 (regolamento procedura concorsuale)

per la condanna

- delle Amministrazioni intimate a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'ammissione del ricorrente alla graduatoria regionale di merito CdC A027 Regione Campania, approvata con il provv prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato (parte integrante) e all'ammissione alle successive fasi procedurali di cui al DD MI 1081 del 28/aprile 22 in combinato al Regolamento Decreto Ministeriale n. 108/2022, con conseguente presa in servizio.

Premessa

L'articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) stabiliva la indizione di una procedura concorsuale straordinaria, per regione e classe di concorso, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado residuati dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 59, riservata ai docenti (non compresi tra quelli di cui al comma 4) che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, avessero svolto, nelle istituzioni scolastiche statali, un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La detta procedura concorsuale era articolata al fine di reclutare, a tempo indeterminato, personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, previa contrattualizzazione a tempo determinato per la durata di un anno.

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Terminiò 48 – 83028 Serino (BN)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

Il vincitore è, infatti, chiamato prima a svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 al cui esito segue l'assunzione a tempo indeterminato, con conferma in ruolo.

Il Ministero dell'Istruzione, con il decreto dipartimentale n. 108 del 28.4.2022, stabiliva il regolamento della procedura concorsuale in discussione e, con il decreto dipartimentale n. 1081 del 6/5/2022, bandiva la procedura concorsuale straordinaria bis di cui al citato articolo 59, comma 9-bis, determinando anche il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso. I posti banditi per la classe di concorso A027 per la Regione Campania (di interesse per il presente ricorso) erano indicati e previsti nel numero di nove.

In data 24.05.22 il Dott. Palumbo Carlo, avendone interesse nonché titoli e i requisiti di partecipazione, presentava tempestiva domanda per l'ammissione al Concorso Straordinario bis- art 59 comma 9 bis, per la classe di concorso A027, dichiarando (tra l'altro) il "Titolo di riserva R" (militari volontari delle forze armate congedati demerito).

In data 16.11.2022 alle ore 14.00 ss, presso il Liceo Scientifico Statale "N. Cortese", sito in Maddaloni (CE) alla via Starze 24 - scelta quale sede concorsuale per la prova che ci occupa - il ricorrente svolgeva la propria prova di concorso.

Successivamente (per quanto è dato ipotizzare) la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procedeva alla compilazione della graduatoria di merito, distinta per classe di concorso.

In data 05.12.2022 l'USR della Campania, con provv. prot n. m_pi AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05.12.2022 e pedissequo decreto, approvava e pubblicava la graduatoria di merito con l'indicazione di n. 9 nominativi a copertura del totale numero di posti a disposizione per la classe di concorso A027.

Il nominativo del dott. Carlo Palumbo non figurava in detto elenco, nonostante il titolo di riserva R in capo allo stesso.

Il ricorrente odierno, ritenendosi leso, proponeva istanza in via di autotutela alle Amministrazioni intimata al fine di veder riconosciuta l'applicazione della riserva ex artt 1014 e 678 dlgs 66/2010, nonché per ottenere la motivazione della mancata applicazione della riserva R, essendo pacifico e provato il proprio status di militare congedato senza demerito.

Tale nota rimaneva senza esito.

In prosieguo l'Amministrazione procedeva con le ulteriori e successive fasi concorsuali (fase 1 e fase 2).

L'USR della Campania, dopo aver invitato, con il provv. prot m_pi. AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0022722.06-12.2022, i vincitori per le classi di concorso A010, A027, A061, AC24, AI24, B003, B006, B012 e B018 ad indicare la propria preferenza per una data provincia e sede di servizio, con i provv. m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023005,13-12.22 e m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022 procedeva all'assegnazione delle province e delle sedi scolastiche di servizio nonché stabiliva la data entro cui i vincitori assegnatari dovessero prendere servizio.

Neppure in tali provvedimenti figurava il nominativo del dott. Palumbo Carlo.

Avverso la graduatoria provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato nonché avverso ogni atto connesso, presupposto e conseguente, il dott. Palumbo Carlo, come in atti, propone ricorso che deve essere accolto per i seguenti motivi in

fatto e diritto

- 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 – violazione dell'art. 97 Cost. - violazione del DPR 487/1994 - eccesso di potere - difetto di istruttoria – manifesta erroneità – irragionevolezza - violazione dell'imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa.**

Il provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 ed il pedissequo allegato (parte integrante), con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 per la Regione Campania, di cui al concorso indetto con D.D.G. MI del 6 maggio 2022, n. 1081, è illegittimo nella parte in cui non riporta il nominativo del dott. Palumbo Carlo ovvero **in quanto, e nella parte in cui, non riconosce al ricorrente il titolo di riserva quale “militare congedato senza demerito”**.

Al pari sono illegittimi tutti gli atti a questo presupposti connessi, conseguenti e /o derivanti, anche se non conosciuti e meglio individuati in epigrafe.

Il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ss mmiii - articoli 1014, comma 3 e 678 comma 9 - dispone, a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, una riserva pari al 30% dei posti banditi nei concorsi emanati dalle pubbliche amministrazioni per l'assunzione di personale non dirigente.

Dunque, **per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni è prevista, ex lege e come obbligatoria, una riserva di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, applicabile altresì agli ufficiali, secondo quanto espressamente previsto dal Codice Militare.**

In applicazione della citata normativa, **per la procedura concorsuale che ci occupa, deve ritenersi sussistente una riserva pari almeno a n. 2 posti.**

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 - 83028 Serino (BN)
avv.colacurcio@libero.it - tel e fax 0825594239

Il Ministero dell'istruzione, con il DD n. 1081/22, stabiliva infatti, per la Regione Campania classe di Concorso A027, un numero di posti pari a nove.

In applicazione della riserva pari a 30 % dei posti a concorso deve riconoscersi come maturato un numero di posti riservati pari a 2,7, ovvero pari a n. 2 posti più una frazione di posto, da cumulare in prossime ed eventuali assunzioni.

Si precisa che l'affermazione "almeno" n. 2 posti è legata alla circostanza che ad oggi - e per omissioni in cui è incorsa l'Amministrazione intimata - la parte ricorrente non è in grado di conoscere se in precedenti pubblicazioni concorsuali e/o assunzioni si siano generate frazioni di posto da cumulare alla frazione di posto che con il bando de quo si genera, pari a 0,7.

In ogni caso, di tale "riserva" pari almeno a n. 2 posti, per l'evidenza delle circostanze che qui si espongono, il Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Campania non ha tenuto conto.

Il ricorrente, pur in possesso del "titolo" di riserva quale militare congedato, in data 26.03.2015, senza demerito dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, non figura infatti nell'elenco dei vincitori per il concorso de quo.

Si precisa, ad ogni fine, che il bando di concorso che ci occupa poneva apoditticamente riferimento alle "riserve" previste per legge, non ponendo però espresso riferimento al titolo di riserva che ci occupa.

Detta "mancata" specifica indicazione non osta, però, al caso di specie, per molteplici ragioni. Essendo il titolo di riserva previsto come obbligatorio ed ex lege, senza apprezzamento discrezionale da parte dell'Amministrazione procedente, il detto bando dovrà e /o potrà essere integrato dalla previsione normativa che ci occupa, essendo diversamente illegittimo per tale regione ed in parte qua. In disparte tale ipotesi (ma senza rinuncia alcuna all'eccezione promossa) si rappresenta, in via preminente, che il "modello" di domanda telematica per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto consentiva agli aspiranti di dichiarare il proprio titolo di riserva, tra cui anche il titolo di riserva R quale militare congedato senza demerito.

In ossequio, infatti, avendone diritto ed interesse, il dott. Palumbo dichiarava, all'atto della presentazione della domanda, il proprio titolo di riserva e, quindi, di volersene avvalere (come da domanda in allegato, disponendo del proprio titolo di riserva a pag. 10).

Ad abundantiam - ed a dimostrazione che la riserva prevista dagli artt- 1014 e 678 del dlgs 66/2010 debba trovare applicazione al caso di specie - si pone riferimento alla circolare provv. prot, m_pi. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0028579.29.07.2022 emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e destinata a dettare le istruzioni operative da seguire in sede di

contrattualizzazione a tempo determinato anche per il concorso di cui all'art.59 comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; la stessa, al punto 4.3, fa, infatti, espresso riferimento alle riserve previste dal d.lgs. 66/2010

Le doglienze che si eccepiscono sono, pertanto, fondate ed il presente ricorso merita accoglimento. All'uopo si pone all'attenzione del Collegio giudicante che la graduatoria in oggetto non solo non riporta il nominativo del ricorrente - non riconoscendo allo stesso il titolo di riserva de quo ed incorrendo nelle violazioni in disamine - ma non riporta neppure la indicazione di altri vincitori con l'indicazione grafica di riserva. Altre graduatorie contestuali, assunte dall'USR Campania, per altri classi di concorso, riportano la invece la indicazione dei posti assegnati con titolo di riserva.

Da qui la conseguente possibilità di rilevare che, per la classe di concorso A 027 Regione Campania, non vi sono altri vincitori riservisti e che il titolo di riserva deve trovare applicazione in favore del dott. Palumbo Carlo.

Il dott. Palumbo Carlo ha sostenuto la prova concorsuale prevista (ricevendo una votazione pari a venti e votazione complessiva pari a 37.50), non è stato destinatario di provvedimenti di esclusione e/o decadenza, il bando non prevedeva una soglia minima di punteggio: in applicazione della riserva de qua, il ricorrente ha titolo per figurare nella graduatoria di cui provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e , quindi, in ogni successivo atto/provvedimento di assegnazione di provincia, sede e di servizio dei vincitori

È evidente che i provvedimenti impugnati sono innanzitutto illegittimi e meritevoli di declaratoria di annullamento.

2. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione art. 3 L 241/90ss

Fermo quanto esposto ed in connessione, si eccepisce che il Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR della Campania non rendeva intellegibili le ragioni sottese alla mancata inclusione del dott. Palumbo nella graduatoria approvata con il provv. prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 nonché nei successivi provvedimenti di assegnazione provincia e sede di servizio e, quindi, non rendeva comprensibili le ragioni del mancato riconoscimento in capo al ricorrente del titolo di riserva di cui all'art. 1014 del d.lgs. 66/2010.

L'amministrazione intimata non esponeva neppure, e per assurdo, per qual ragione la detta normativa non potesse trovare applicazione nel caso di specie, ferma la obbligatorietà per l'Amministrazione procedente di tenere in conto della riserva di posti di cui alla citata normativa.

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 – 83028 Serino (BN)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

In proposito, non si può tacer che il ricorrente, stante la pacificità dei fatti e della normativa, onde evitare aggravii di spese e di procedura, con istanza in autotutela del 07.12.2022 invitava e diffidava il Ministero dell'Istruzione e del Merito a volere tenere in conto della riserva in discussione e /o, comunque, a rendere note le ragioni della mancata applicazione per la fattispecie concreta all'attenzione della normativa di cui agli artt. 1014 e 678 dlgs 66/2010.

Tale nota – invito restava senza esito e/o riscontro, con la conseguenza che il dott. Palumbo Carlo per vendersi riconosciuta tutela era costretto ad instaurare il presente giudizio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR della Campania è incorso, dunque, anche in eccesso di potere, omessa motivazione e/o difetto di motivazione e/o difetto di istruttoria, per non aver tenuto in conto del titolo di riserva in capo al dott. Palumbo Carlo e/o non avere esplicitato le ragioni della mancata applicazione al caso di specie della riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del dlgs 66/2010.

Il presente ricorso merita accoglimento.

3. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere violazione e falsa applicazione degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 – violazione dell'art. 97 Cost. - violazione del DPR 487/1994 - violazione dell'imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa – mancata applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Per i fatti all'attenzione, occorre, poi, evidenziare che non vi può essere dubbio sul fatto il ricorrente fosse titolare del titolo per poter beneficiare della riserva ex art. 1014 d.lgs. 66.2010 e, quindi, che la graduatoria impugnata, nella parte in cui non riporta il nominativo del ricorrente, sia illegittima non avendo tenuto conto della riserva de qua. Non è in dubbio, infatti, la sussistenza in capo al dott. Palumbo Carlo del titolo di militare congedato senza demerito.

Il dott. Palumbo, già arruolato volontario, in data 15.03.2015, era congedato dal Ministero della Difesa – Marina – Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, come dichiarato e provato dallo stesso in sede di presentazione di domanda di partecipazione protocollo n. m _ pi. AOOPLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 1023517.24.05.2022.

Per tuziorismo giuridico si evidenzia che per essere considerato congedato “senza demerito” è necessario che il militare (volontario in ferma prefissata o ufficiale ausiliario) abbia completato la

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 - 83028 Betino (AV)
avv.colacurcio@libero.it - tel e fax 0825594239

ferma o la riafferma contratta, ovvero che nei suoi confronti non sia stato adottato un provvedimento di proscioglimento / cessazione prima della conclusione della riafferma.

Per i volontari in ferma prefissata la condizione di demerito si evince dall'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di proscioglimento disposto:

- per le cause di proscioglimento previste per il personale in servizio permanente di cui all'art. 923 comma 1 lett i), l) e m) del C.O.M;
- per l'esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope ad uso non terapeutico;
- per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357, comma 1 lettera c) del C.O.M.;
- per scarso rendimento di cui all'art. 960 del C.O.M;

Nella ipotesi in cui, pur avendo completato una ferma, durante la riafferma o nuova ferma contratta, il militare incorra in una delle fattispecie di proscioglimento predette, egualmente deve essere considerato "congedato con demerito".

Ancora è da ritenersi "congedato con demerito" l'ex militare che, avendo avanzato istanza di concessione della riafferma, non l'abbia ottenuta per l'assenza di un requisito che incida sul rapporto di fiducia con la Forza Armata, su cui si basa lo status di Militare oppure che, benché riaffermato con riserva ex art 954 comma 3 bis C.O.M., sia stato successivamente destinatario di uno scioglimento negativo della riserva.

Dall'atto di invio in congedo del dott. Palumbo, presentato all'attenzione dell'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione al concorso, si evince *ex se* che il dott. Palumbo sia titolare dello "status" di militare congedato senza demerito, non riportando lo stesso alcuna delle indicazioni "escludenti" appena rappresentate.

Tanto è necessario e sufficiente per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi attribuita la riserva di posti ex artt.1014 e art. 678 del D. Lgs. 66/2010 ed ad essere inserito tra i nove vincitori della classe di concorso A027 Regione Campania, quale riservista, e accedere alle fasi successive del concorso de quo.

La circostanza che MI -USR della Campania non abbia valutato tale titolo di riserva vizia, infatti, i provvedimenti in oggetto.

Ciò esposto, ed in connessione con gli eccepiti deficit motivazionali, impeditivi della effettiva possibilità di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento del titolo di riserva R in capo al ricorrente e /o la inapplicabilità alla procedura concorsuale de qua della normativa che qui si invoca, si oppone, per scrupolo difensivo, che, nella denegata ipotesi in cui la Amministrazione dovesse

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 - 83028 Serino (BN)
avv.colacurcio@libero.it - tel e fax 0825594239

ritenere e/o abbia ritenuto il documento prodotto in atti dal dott Palumbo non idoneo quale prova del proprio titolo di riserva, l'USR Campania avrebbe dovuto ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio. In tale ipotesi, l'Amministrazione, non avendo fatto ricorso a tale istituto, è incorsa in ulteriore ragione di illegittimità, incidente sugli atti impugnati.

In proposito si richiama (anche) il principio del *favor participations*, la pacificità dello status di militare congedato senza demerito in capo al dott. Palumbo Carlo - risultante per tabulas ma non correttamente valutato - nonché la circostanza che il bando de quo non riportava una specifica indicazione di attestato e/o documento da produrre all'attenzione dell'Amministrazione all'atto della presentazione della domanda, al fine di provare il titolo di riserva R

Anche per tutto quanto qui rappresentato il presente ricorso merita di trovare accoglimento.

Istanza Cautelare

Il *fumus* è nelle considerazioni che precedono e nella palese fondatezza delle doglianze poste alla base del presente ricorso.

Il *periculum in mora* è rappresentato dal pregiudizio all'effettivo godimento del bene della vita per il tempo di conclusione di un procedimento ordinario.

La procedura concorsuale in oggetto, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato previa contrattualizzazione a tempo determinato, si snoda attraverso il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dei vincitori, con assunzione a tempo indeterminato, e conferma in ruolo, solo all'esito positivo di detto periodo di formazione.

La decorrenza giuridica ed economica è fissata dal bando di concorso dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Il bando di concorso de quo, altresì, prevede che all'atto di immissione in ruolo dei vincitori le graduatorie regionali di merito in oggetto perdono efficacia.

Da qui si staglia con chiarezza la necessità del ricorrente di accedere alla tutela cautelare che qui si invoca.

Il tempo occorrente per la conclusione di un procedimento ordinario vedrà senza dubbio la perdita di efficacia della graduatoria di cui al provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022, a cagione della intervenuta immissione in ruolo dei vincitori, con ogni conseguenza per la effettiva apprensione del "bene" della vita che ci occupa.

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 – 83028 Betino (AV)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

Ancora il tempo occorrente per la conclusione di un procedimento ordinario sarà effettivamente impeditivo per il ricorrente per lo svolgimento del periodo di formazione obbligatorio e della conseguente assunzione in ruolo. Si rappresenta che in vista del concorso straordinario de quo era prevista, normativamente e da disposizioni regolamentari, la riserva di posti da accantonare per la effettività delle assunzioni a tempo determinato e, poi, indeterminato che ci occupano.

La domanda cautelare merita di essere accolta

Tutto ciò premesso il dott. Palumbo Carlo come sopra epigrafato, rappresentato e difeso

Conclude

Per l'annullamento, previa sospensiva

- Del provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato (parte integrante) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. MI 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027, per la regione Campania, nella parte in cui non riporta il nominativo dell'istante dott. Palumbo Carlo;
- degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali, nella parte in cui non riportano il nominativo del dott. Palumbo Carlo e non riconoscono in capo allo stesso il titolo di riserva ex artt 1014 e 678 dlgs 66/2010;
- degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali la commissione giudicatrice ha erroneamente valutato i titoli e diritti di riserva e di precedenza del ricorrente nonché abbia eventualmente indicato dei criteri illegittimi di valutazione dei titoli e delle prove e/o abbia introdotto delle soglie minime di superamento delle prove non previste e, comunque, ad oggi non conosciute;
- di successivi eventuali provvedimenti di rettifica e/o integrazione della graduatoria de qua, se intervenuti e anche se sconosciuti, sempre nella parte in cui non riportano il nominativo del dott. Palumbo Carlo e non riconoscono in capo allo stesso il titolo di riserva;
- del provv. prot m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALR.U.0023005.13.12.2022 e pedissequo allegato, parte integrante dello stesso , quale atto di pubblicazione esito fase 1 – assegnazione provincia , sempre, nella parte in cui non è riportato il nominativo del ricorrente;
- del provv. prot m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022 e pedissequo allegato, parte integrante dello stesso, mediante cui è intercorsa la individuazione dei destinatari del contratto a tempo determinato, di cui alla procedura art. 59 comma 9 bis e l'assegnazione delle sedi, tutto, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 – 83028 Serino (BN)
avv.colacurcio@libero.it – tel e fax 0825594239

- per quanto d'interesse, del provv. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE,U. 0022722.06.12.2022, di avvio delle operazioni di individuazione /assegnazione dei contratti a tempo determinato per le classi di concorso A010,A027, A061, AC24, AI24, B003, B006,B012, B018
- di provvedimenti/atti di immissione in servizio dei vincitori, se intervenuti e anche se non conosciuti e/o atti di attribuzione del contratto a tempo determinato ex art. 17 DM n. 108 del 28 aprile 2022;
- per quanto d'interesse, nella parte lesiva, del decreto dipartimentale del MI n. 1081 del 6/5/2022, del decreto dipartimentale MI n. 108 del 28.4.2022 nonché di tutti gli atti presupposti, istruttori e preparatori di questi;
- per quanto d'interesse, delle sopravvenute comunicazioni di contrazione disponibilità per la classe di concorso A027 presso l'ambito Territoriale di Avellino di data e protocollo sconosciute, di cui si è avuta contezza con il provv. prot m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022;
- di ogni altro atto o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti del ricorrente

Nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuita la riserva di posti, quale beneficiario ex art.1014 e art.678 del D. Lgs. 66/2010, per consequenziale declaratoria dello stesso a figurare tra i n. 9 vincitori della classe di concorso A027 Regione Campania quale riservista, ad accedere alla contrattualizzazione a tempo determinato e immissione in ruolo per come disciplinato dal DD MI n. 1081/2022 (bando) e DM MI n. 108/22 (regolamento procedura concorsuale)

per la condanna

- delle Amministrazioni intimate, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'ammissione del ricorrente alla graduatoria regionale di merito CdC A027 Regione Campania, approvata con il provv prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato (parte integrante) e all'ammissione alle successive fasi procedurali di cui al DD MI 1081 del 28/aprile 22 in combinato al Regolamento Decreto Ministeriale n. 108/2022, con conseguente presa in servizio;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Con espressa riserva a promuovere azione per il risarcimento danni connessi e consequenziale alle illegittimità per cui è qui causa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che è pari a euro 325,00, vertendosi in materia di accesso al pubblico impiego

Documentazione come da foliaro

Avv. Colacurcio Giovanni
Patrocinante in Cassazione e innanzi alle Giurisdizioni Superiori
Via Termino 48 - 83028 Serino (AV)
avv.colacurcio@libero.it - tel e fax 0825594239

Serino (AV) 25.01.2023

Avv Colacurcio Giovanni


Firmato
digitalmente da

**GIOVANNI
COLACURCIO**

SerialNumber =
TINIT-CLCGNN76M1
2A509L
C = IT

Pubblicato il 08/04/2024

N. 02309/2024 REG.PROV.COLL.
N. **00643/2023** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2023, proposto da

Carlo Palumbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Maria Teresa De Rienzo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1.del provv. prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato (parte integrante) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. MI 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027, per la regione Campania, nella parte in cui non riporta il nominativo dell'istante dott. Palumbo Carlo;

2.degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali, nella parte in cui non riportano il nominativo del dott. Palumbo Carlo e non riconoscono in capo allo stesso il titolo di riserva ex artt 1014 e 678 dlgs 66/2010;

3.degli atti e dei provvedimenti, di protocollo e data sconosciuti, con i quali la commissione giudicatrice ha erroneamente valutato i titoli e diritti di riserva e di precedenza del ricorrente; dei successivi eventuali provvedimenti di rettifica e/o integrazione della graduatoria de qua, se intervenuti e anche se sconosciuti, sempre nella parte in cui non riportano il nominativo del dott. Palumbo Carlo e non riconoscono in capo allo stesso il titolo di riserva;

4.del provv. Prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023005.13.12.2022 e pedissequo allegato, parte integrante dello stesso, quale atto di pubblicazione esito fase 1 – assegnazione provincia , sempre, nella parte in cui non è riportato il nominativo del ricorrente;

del provv. prot m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022 e pedissequo allegato, parte integrante dello stesso, con il quale si è provveduto alla individuazione dei destinatari del contratto a tempo determinato, di cui alla procedura art. 59 comma 9 bis e l'assegnazione delle sedi, tutto, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; per quanto d'interesse, del provv. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE U. 0022722.06.12.2022, di avvio delle operazioni di individuazione /assegnazione dei contratti a tempo determinato per le classi di concorso A010,A027, A061, AC24, AI24, B003, B006,B012, B018 dei provvedimenti/atti di immissione in servizio dei vincitori, se intervenuti e anche se non conosciuti e/o atti di attribuzione del contratto a tempo determinato ex art. 17 DM n. 108 del 28 aprile 2022;

4.per quanto d'interesse, nella parte lesiva, del decreto dipartimentale del MI n. 1081 del 6/5/2022, del decreto dipartimentale MI n. 108 del 28.4.2022 nonché di tutti gli atti presupposti, istruttori e preparatori di questi; per quanto d'interesse,

delle sopravvenute comunicazioni di contrazione disponibilità per la classe di concorso A027 presso l'ambito Territoriale di Avellino di data e protocollo sconosciute, di cui si è avuta contezza con il provv. prot m_pi AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023435.21-12-2022;

5.di ogni altro atto o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti del ricorrente

nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuita la riserva di posti, quale beneficiario ex art.1014 e art.678 del D. Lgs. 66/2010, per consequenziale declaratoria dello stesso a figurare tra i n. 9 vincitori della classe di concorso A027 Regione Campania quale riservista, ad accedere alla contrattualizzazione a tempo determinato e immissione in ruolo per come disciplinato dal DD MI n. 1081/2022 (bando) e DM MI n. 108/22 (regolamento procedura concorsuale)

e per la condanna

delle Amministrazioni intimare a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'ammissione del ricorrente alla graduatoria regionale di merito CdC A027 Regione Campania, approvata con il provv prot. m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0045858.05-12-2022 e pedissequo allegato (parte integrante) e all'ammissione alle successive fasi procedurali di cui al DD MI 1081 del 28/aprile 22 in combinato al Regolamento Decreto Ministeriale n. 108/2022, con conseguente presa in servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con il ricorso in oggetto, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 0045858.05-12-2022, in epigrafe, con il quale è stata

approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. MI del 6 maggio 2022, n.1081, per la classe di concorso A027, per la Regione Campania, nella parte in cui non riporta il suo nominativo e gli non riconosce titolo di riserva ex artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”;

rilevato che:

- con l'ordinanza collegiale n. 6716 del 5 dicembre 2023, il Collegio, essendo stato il ricorso introduttivo notificato solo ad uno dei controinteressati - da individuarsi nei soggetti indicati nominativamente nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. MI 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “matematica e fisica” per la regione Campania - ha disposto l'integrazione della notifica a cura di parte ricorrente a tutti i predetti controinteressati mediante notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza in oggetto presso gli indirizzi *pec* o presso gli indirizzi di residenza che l'amministrazione resistente, USR avrebbe dovuto indicare a mezzo *pec* alla parte ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della Segreteria;

- con la memoria depositata in data 17 febbraio 2024, la ricorrente ha rappresentato che l'amministrazione non ha adempiuto al predetto onere, peraltro ispirato al canone di collaborazione processuale, non fornendo gli indirizzi come indicato;

Ritenuto necessario, a tutela dei controinteressati, rinnovare l'ordine giudiziale di notifica accogliendo l'istanza formulata dalla ricorrente di pubblicazione per pubblici proclami;

Osservato, in particolare, che l'art. 52 c.p.a. prevede che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che quest'ultima disposizione stabilisce che *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto*

steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

Ritenuto che in ragione della esigenza di garantire il contraddittorio e della mancata collaborazione dell'amministrazione, sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

Ritenuto che:

-al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

- pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

a) nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati nonché della presente ordinanza; (IV) l'elenco nominativo dei controinteressati

b) l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e

dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia; l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso; la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso; in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto di dover pertanto rinviare il giudizio all'udienza pubblica del 4 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami come da parte motiva e rinvia all'udienza pubblica del 4 dicembre 2024.

A) Dati sensibili diversi dalla salute

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.